

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI SU TRATTI DI ARENILI LIBERI NON IN CONCESSIONE – STAGIONE BALNEARE 2021.**

**TRA**

il Comune di Salerno con sede in via Roma, P. IVA n. 00263650657, C.F.... n. 80000330656, in persona di..... nato il ..... in ....., nella qualità di dirigente dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del T.U. citato, il quale dichiara di agire in tale qualità, nè altrimenti;

**E**

il Sig..... nato a..... il..... in qualità di rappresentante legale di/della ..... P. IVA..... C.F. .... costituita con atto n. .... in data..... Iscritto/a alla Camera di Commercio di..... al n. REA....., e di seguito denominato “convenzionante”.

Le parti, come innanzi costituite, premettono che:

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 05.05.2021 si è proceduto all’approvazione di atto di indirizzo avente ad oggetto “*Utilizzazione arenili demaniali liberi – affidamento servizi balneari*”, come rettificata con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 13.05.2021;
- che, in esecuzione di dette deliberazioni, il Servizio Provveditorato ha predisposto la procedura per selezionare, per la sola stagione balneare 2021, i soggetti cui sarà consentita in via sperimentale l’attività in oggetto sugli arenili demaniali liberi individuati nella medesima deliberazione;
- che il tratto di arenile rappresentato nell’allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra....., è libero da concessione;
- che il Comune con avviso pubblico del..... ha selezionato ..... quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, i servizi sul tratto di arenile in questione;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. .... del.....;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Premessa**

1. La premessa, in uno agli atti nella stessa indicati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. Il Comune affida a ....., come costituito, che accetta senza riserva alcuna, il servizio citato in premessa, sul tratto di arenile .....rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione.
2. Il convenzionante si impegna con il Comune di Salerno ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

### **Art. 3 - Descrizione del servizio**

1. Il servizio sarà interamente organizzato ed eseguito a carico del soggetto assegnatario in ogni sua forma e necessità, nel rispetto della normativa in materia, facendosi carico di ogni spesa ed altro onere finanziario non espressamente in carico al Comune di Salerno.
2. In particolare il convenzionante dovrà:
  - espletare con diligenza e facendo buon uso del demanio marittimo, l'attività di chiosco nel tratto di arenile in convenzione;
  - è fatto divieto assoluto di impiegare qualsiasi ulteriore elemento prefabbricato;
  - espletare servizio di pulizia quotidiana (igienizzazione e disinfezione) dei bagni chimici installati dal Comune con esclusione dello svuotamento;
  - espletare servizio di pulizia dell'area adiacente la postazione nonché dell'arenile per una larghezza di mt. 3 per ogni lato al fine di garantire l'igiene ed il decoro, anche nel rispetto del contenimento del Covid-19;
  - espletare eventuale servizio di noleggio delle attrezzature da spiaggia a richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero di competenza, con prezzi calmierati, come attività meramente accessoria, senza alcuna occupazione dell'area demaniale e nel rispetto della normativa vigente in materia e dell'Ordinanza balneare in vigore, previa dotazione delle relative autorizzazioni; le attrezzature non dovranno in alcun caso essere installate prima della richiesta da parte dell'utente;
  - espletare eventuale attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande confezionate, presso apposito chiosco installato dal Comune.
3. Tutti i servizi erogati dal convenzionante dovranno essere espletati con idonei mezzi e personale dotato di adeguato vestiario (polo, pantaloncino preferibilmente di colore bianco/blu), giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze. Tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune che, pertanto, è completamente manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che possano comunque derivare dall'affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi.
4. L'affidamento del servizio non costituisce riconoscimento di alcun diritto di tipo concessorio a favore del convenzionante sul tratto di arenile interessato che rimane libero e per gli usi pubblici.

### **Art. 4 - Modalità di esecuzione**

1. Il servizio sarà interamente organizzato ed eseguito dal convenzionante in ogni sua forma e necessità con diligenza e con buon uso del demanio marittimo e facendosi carico degli oneri come indicati nel disciplinare e nella presente convenzione.

2. A tal fine l'assegnatario dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapporteranno in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

3. Il servizio dovrà essere svolto secondo modalità ed orario stabiliti nella Ordinanza balneare in vigore.

#### **Art. 5 - Obblighi**

1. Il convenzionante è tenuto a riconsegnare al Comune le zone affidate, dopo averle riportate a proprie cure e spese nel pristino atto senza pretendere compensi, indennizzi, rimborsi di sorta, in caso di revoca;

2. Stante la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, **le attrezzature balneari (unicamente ombrelloni, sdraio e lettini prendisole) non potranno essere installate in maniera stanziale, né preposizionate prima che il cliente ne abbia fatta esplicita richiesta, pena la revoca della concessione. All'orario di chiusura le attrezzature dovranno essere custodite a carico dell'assegnatario.**

3. L'efficacia della presente convenzione di affidamento dei Servizi è, in ogni caso, subordinata al possesso di:

- provvedimento di autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav., rilasciato dal competente Ufficio Demanio – Settore Trasformazioni Urbanistiche;
- eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa vigente legate alle caratteristiche del territorio oggetto di convenzione.

4. Sono a carico del convenzionante tutte le necessarie autorizzazioni per l'effettivo svolgimento dei Servizi al fine di ottenere i titoli abilitativi necessari per la somministrazione di alimenti e bevande ed il noleggio di attrezzature balneari.

5. Il Comune provvederà alla predisposizione della fornitura di energia elettrica a mezzo di gruppo elettrogeno **la cui fornitura di gasolio è a carico dell'assegnatario. E' a carico dell'assegnatario altresì la eventuale manutenzione di detto gruppo elettrogeno.**

#### **Art. 6 - Organizzazione, trattamento e sicurezza del personale**

1. L'assegnatario dovrà garantire il servizio in modo pieno e funzionale a quanto richiesto dal presente disciplinare ed anche per fare fronte ad esigenze eccezionali. Sono a carico dell'assegnatario i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per l'eventuale personale. L'assegnatario si obbliga ad assicurare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente disciplinare, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente.

2. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente in ordine al rapporto di lavoro intercorrente tra l'assegnatario e i dipendenti.

3. L'assegnatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei

terzi. Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose ricadrà sull'assegnatario, restando completamente manlevata l'Amministrazione affidante. L'assegnatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati a personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

4. Sono a carico dell'assegnatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento in questione. L'assegnatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.

2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione.

3. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

#### **Art. 8 - Vigilanza, risoluzione, revoca della convenzione**

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 5 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1 si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

3. Costituiscono motivo per procedere alla revoca dell'affidamento dei Servizi con conseguente sgombero della postazione:

- l'affidamento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'espletamento dei Servizi (è tassativamente vietato il subappalto);
- l'espletamento dei Servizi in maniera difforme da quella indicata all'art. 3;
- la decadenza e/o la revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei Servizi;
- qualsiasi violazione accertata della vigente normativa in materia demaniale, urbanistica, annonaria e sanitaria.

#### **Art. 9 - Durata**

1. La presente convenzione ha validità per la stagione balneare dell'anno 2021.

2. E' escluso il tacito rinnovo, né lo svolgimento di tali servizi costituirà titolo preferenziale per eventuali futuri affidamenti di tale genere.

#### **Art. 10 - Scadenza dell'affidamento**

1. Alla scadenza della presente convenzione e nel caso in cui il Comune proceda alla revoca dei Servizi, o lo stesso convenzionante vi rinunci, l'intera area dovrà essere lasciata libera da persone e cose ed in perfetto pristino stato a cura e spese del convenzionante.

2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere in difesa delle postazioni installate in caso di minaccia di distruzioni totali o parziali, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali. Il convenzionante, inoltre, dovrà sollevare l'Amministrazione comunale da ogni obbligo di indennizzo, qualora la postazione dovesse essere danneggiata a seguito di eventi meteorologici.

#### **Art. 11 - Invariabilità del prezzo**

1. Il prezzo offerto, aumentato del maggiore rialzo offerto, si intende accettato dall'assegnatario in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo della convenzione ed indipendente da qualsiasi volontà. L'assegnatario pertanto ha l'obbligo di condurre a termine il servizio.

#### **Art. 12 - Rispetto norme emergenza da Covid-19**

1. Il convenzionante sarà tenuto a rispettare e far rispettare dai fruitori del tratto di arenile di riferimento, ogni norma, ordinanza e/o prescrizioni, esistente e futura, in merito alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il Foro competente di Salerno in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati**

1. Il Comune, in forza del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*", informa il convenzionante che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 15 - Responsabile esterno del trattamento dati**

1. Con la firma della presente convenzione, il convenzionante viene costituito responsabile del trattamento dati ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 G.D.P.R. n. 679/2016. Costituisce allegato al presente contratto il relativo atto di nomina

cui si rimanda per la determinazione in dettaglio degli obblighi connessi a tale funzione.

**Art. 16 - Spese**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno li.....

Il Convenzionante

-----

Il Dirigente

-----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente gli articoli 7, 8, 13 e 15.

Il Convenzionante

-----